



COMUNE di SAN FERDINANDO

Regolamento

POLIZIA MORTUARIA

e ATTIVITÀ FUNEBRI

e CIMITERIALI

REV 2

DCC N° 36 del 30 / 11 /2006

INDICE

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1. - Oggetto del regolamento	5
Articolo 2. - Competenze	5
Articolo 3. - Responsabilità	5
Articolo 4. - Presunzione di legittimazione	5
Articolo 5. - Atti a disposizione del pubblico	6
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, OBITORI, FERETRI E TRASPORTI	
FUNEBRI.....	6
Articolo 6. - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	6
Articolo 7. – Periodo di osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori -	
Camera mortuaria e sala autoptica	7
Articolo 8. – Sala autoptica – Camera mortuaria.....	7
Articolo 9. - Deposizione della salma nel feretro	7
Articolo 10. - Modalità del trasporto e percorso	8
Articolo 11. - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	8
Articolo 12. – Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per	
cremazione	8
Articolo 13. - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	9
Articolo 14. - Riti religiosi o civili.....	9
TITOLO II.....	9
CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE.....	9
CAPO I.....	9
CIMITERI.....	9
Articolo 15. - Cimitero comunale: disposizioni generali, vigilanza e personale	9
CAPO II	10
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	10
Articolo 16 - Disposizioni generali	10
Articolo 17 - Piano cimiteriale.....	11
CAPO III.....	11
INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	11
Articolo 18 - Inumazione	11
Articolo 19 - Cippo	12
Articolo 20 - Tumulazione	12
Articolo 21 - Deposito provvisorio	12
CAPO IV.....	13
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	13
Articolo 22 - Esumazioni ordinarie.....	13
Articolo 23 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	14
Articolo 24 - Esumazione straordinaria	14
Articolo 25 - Estumulazioni	14
Articolo 26 - Oggetti da recuperare	15
Articolo 27 - Disponibilità dei materiali	15
Articolo 28 - Rispetto di tombe ad interesse artistico o storico	16
CAPO V	16
POLIZIA DEI CIMITERI.....	16
Articolo 29 - Orario.....	16
Articolo 30 - Disciplina dell'ingresso	16
ART. 31 - Divieto di commercio.	16
Articolo 32 - Divieti speciali.....	16

Articolo 33 - Riti funebri	17
Articolo 34 – Interventi all’interno dei cimiteri	17
Articolo 35 - Materiali ornamentali e sepolture private abbandonate	18
Articolo 36 - Rispetto di tombe ad interesse artistico o storico	18
TITOLO III	18
CONCESSIONI	18
CAPO I	18
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	18
Articolo 37 - Sepolture private.....	18
Articolo 38 - Durata delle concessioni.....	19
Articolo 39 - Modalità di concessione	19
Articolo 40 - Concessione dei loculi nei colomabai	20
Articolo 41 - Uso delle sepolture private	20
Articolo 42 - Manutenzione	21
Articolo 43 - Costruzione delle opere – Termini	22
Articolo 44 - Riordino della vecchia area cimiteriale – Aggiornamento delle concessioni esistenti.....	22
CAPO II	23
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	23
Articolo 45 - Divisione, Subentri	23
Articolo 46 - Rinuncia.....	24
CAPO III	24
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	24
Articolo 47 - Revoca	24
Articolo 48 - Decadenza	24
Articolo 49 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	25
Articolo 50 - Estinzione	25
TITOLO IV	25
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	25
CAPO I	25
IMPRESE E LAVORI PRIVATI	25
Articolo 51 - Accesso al cimitero	25
Articolo 52 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	25
Articolo 53 - Caratteristiche dei sepolcri	26
Articolo 54 - Tipologie di manufatti	26
Articolo 55 - Presentazione del progetto.....	27
Articolo 56 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	27
Articolo 57 - Materiali di scavo	27
Articolo 58 - Introduzione e deposito di materiali	27
Articolo 59 - Orario di lavoro	28
Articolo 60 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	28
Articolo 61 - Vigilanza	28
Articolo 62 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	28
TITOLO V	29
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	29
CAPO I	29
DISPOSIZIONI VARIE	29
Articolo 63 - Catasto cimiteriale e registrazioni	29
Articolo 64 - Annotazioni in catasto cimiteriale	29
Articolo 65 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	29
Articolo 66 - Schedario dei defunti	29
Articolo 67 - Scadenziario delle concessioni	30

CAPO II	30
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	30
Articolo 68 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	30
Articolo 69 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria	30
Articolo 70 - Concessioni pregresse	30
Articolo 71 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	30
Articolo 72 - Sanzioni	31

RETTIFICHE

D.C.C. N.30 del 25/10/2006	
1. Articolo 20 c 3	Tumulazione.....12
D.C.C. N.____ del _____	
2. Articolo 21 (c 2 e seguenti)	Deposito provvisorio.....12
3. Articolo 39 (c.5)	Modalità di concessione.....19
4. Articolo 40 (c.4)	Concessione dei loculi nei colombai20
5. Articolo 41 (c.14 aggiunto)	Uso delle sepolture private20

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto, per quanto rientrando nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2. - Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 3. - Responsabilità

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. - Presunzione di legittimazione

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede

giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5. - Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso il cimitero, a cura del custode del cimitero, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero (presso il cimitero); presso gli uffici comunali;
- b) copia del presente regolamento;
- c) planimetria del cimitero;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 6. - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

1. I medici, a norma dell'art. 103 sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 126 del 27 luglio 1934, devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco del ministero della Sanità, il comune deve darne immediata informazione all'unità sanitaria locale dov'è avvenuto il decesso. Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964 n. 185. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro le ventiquattr'ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'istituto nazionale di Statistica.
2. La morte di persona fisica che avvenga sul territorio del comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile entro 24 ore dall'accertamento del decesso, ad opera di familiari del defunto o, in assenza, del medico o di altra persona che ne abbia avuto notizia. La dichiarazione fatta su apposita (scheda di morte), è firmata dal dichiarante nonché dall'Ufficiale di Stato Civile competente.
3. Presso l'Ufficio comunale di stato Civile è tenuto un registro aggiornato con l'elenco dei deceduti durante l'anno e la relativa causa di morte.
4. Nel caso di rinvenimento di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio che, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo che comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il Nulla Osta alla sepoltura.

5. L'ufficiale di Stato civile, effettuati gli adempimenti necessari, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero a norma dell'art. 141 e 144 del RD n. 1238 del 09 luglio 1939.
6. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria locale nel cui territorio detto comune è compreso.
7. Nel caso sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, una volta informato, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
8. Qualora venga data sepoltura ad un cadavere senza autorizzazione, l'ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione alla procura della Repubblica.

Articolo 7. – Periodo di osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori - Camera mortuaria e sala autoptica

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, sottoposto ad autopsia, inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso; tale periodo di osservazione può essere ridotto nel caso in cui la morte sia conseguente a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, sempre su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria Locale. Nel caso di morte improvvisa o dubbi di morte apparente, l'osservazione deve protrarsi fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo accerti la morte ai sensi della legislazione vigente.
2. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro nel caso di popolazione superiore a cinquemila abitanti, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
3. Qualora il cimitero non sia dotato di locale di deposito ed osservazione, ai sensi dell'art. 64 D.P.R. n. 285/1990, funziona come tale la camera mortuaria, obbligatoriamente presente in ogni cimitero per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
4. La camera mortuaria deve essere collocata vicino all'ufficio del custode e dotata di arredi per la deposizione dei feretri. Deve altresì essere illuminata, ventilata e dotata di acqua corrente: le pareti, fino all'altezza di metri 2, devono essere adeguatamente rifinite ai sensi dell'art. 65 del DPR 285/90
5. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
6. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione secondo le disposizioni del Coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Articolo 8. – Sala autoptica – Camera mortuaria

1. Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere autorizzate dal Sindaco così come le imbalsamazioni.
2. Le autopsie, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e i risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale di riferimento per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Gli stessi requisiti previsti per la camera mortuaria dovranno essere posseduti dalla sala autoptica che, in più, dovrà essere fornita di tavolo anatomico di materiale lavabile con idonea canalizzazione.

Articolo 9. - Deposizione della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere trasportata e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dalle norme prescritte da convenzioni internazionali. ⁽⁹⁾

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Nel caso di malattie infettive, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio con spessore non inferiore a 25 mm. La cassa metallica contenuta in quella di legno, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura continua e lo spessore della lamiera non deve essere inferiore a mm 0.6600 se di zinco e 1.5 mm se di piombo. Le caratteristiche della cassa e le modalità di sigillatura chiusura devono essere conformi a quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del DPR 285/90 e s.m.i.

Articolo 10. - Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre è esercitato in unica categoria, e deve essere effettuato in modo decoroso ai sensi dell'art. 16 del DPR 285/90. Esso si esegue in carro funebre chiuso e interamente rivestito all'interno di lamiera metalli o altro materiale facilmente disinfettabile. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco e reputate idonee dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.
2. Il sindaco stabilisce gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo sempre il percorso più breve. L'incaricato del trasporto del cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Articolo 11. - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1.- Il trasporto di salme, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

Analoga procedura occorre seguire per i trasporti fuori comune, ai sensi dell'art. 24 e seguenti del DPR 285/90. In tal caso il decreto di autorizzazione dovrà essere comunicato a tutti i Comuni in cui è prevista la sosta della salma.

I trasporti di salme da e per l'estero sono regolati dalla Convenzione internazionale di Berlino del 1937, per i paesi aderenti alla stessa. Negli altri casi l'interessato dovrà presentare apposita istanza all'autorità consolare italiana, ai sensi dell'art. 28 del DPR 285/90.

Articolo 12. – Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o

civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 13. - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 14. - Riti religiosi o civili

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I CIMITERI

Articolo 15. - Cimitero comunale: disposizioni generali, vigilanza e personale

1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif., il comune dispone per il servizio del seppellimento e di custodia dei cadaveri di un solo cimitero comunale. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche.

Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria locale competente controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con i funzionari competenti, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

4. - Nel cimitero devono essere ricevute, previo pagamento della tariffa stabilita, le salme ed i resti

mortali delle persone indicate nell'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria del 10.09.1990 n. 285:

- a) persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse la residenza in vita;
- b) i cadaveri di persone morte fuori del comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti abortivi;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

5. - Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia tramite personale addetto. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso l'ufficio l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile; inoltre iscrive giornalmente, sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

- a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, risultanti dall'autorizzazione, oltrechè anno, giorno e ora dell'inumazione, numero arabo presente sul cippo funerario e numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, come risulta da autorizzazione del sindaco;
- d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri e ceneri.

6. - Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia.

7. - Il custode dei cimiteri è responsabile altresì della vigilanza e della buona tenuta degli stessi. Oltre ai compiti previsti dal regolamento nazionale (art. 52) deve:

- collocare nella camera mortuaria, a disposizione del Servizio di Igiene Pubblica, quei feretri che per mancanza di documenti o per inosservate prescrizioni non potesse ricevere in consegna. Del fatto dà immediata comunicazione telefonica all'Ufficiale Sanitario.
- riferire all'Ufficio Tecnico Comunale circa i guasti ed i deterioramenti che per qualsiasi causa riscontrasse nei fabbricati o negli spazi esistenti nel Cimitero, operando, nell'interesse dell'Amministrazione, alla tutela dell'incolumità pubblica.
- tenere in consegna le chiavi delle cappelle ed in custodia quelle del Cimitero o di ogni altro luogo chiuso del Cimitero stesso, aprire e chiudere il Cimitero del capoluogo.
- fornire le informazioni chieste dai visitatori, indirizzandoli, ove occorra, agli uffici comunali preposti.

Il custode opera affinché:

- quanti frequentano il Cimitero per visite o per ragioni di lavoro tengano un atteggiamento corretto e confacente al carattere del luogo;
- tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- siano osservate tutte le norme del presente regolamento.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 16 - Disposizioni generali

1.- Nel cimitero del Comune è possibile l'inumazione, mediante seppellimento in fosse scavate e poi ricoperte di terra, qualora le condizioni del terreno si rivelino idonee a tal uso, e la tumulazione, che consiste nel collocamento dei cadaveri in nicchie, loculi, cappelle ecc... ermeticamente chiusi con muratura o lastra di pietra.

2.- Oltre alle eventuali aree per inumazione, qualora le caratteristiche del terreno lo consentano, il cimitero dispone di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

- 3.- L'ufficio Tecnico comunale competente deve essere dotato di una planimetria del cimitero, in scala adeguata, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le rispettive zone di rispetto cimiteriale.
4. -La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche ed ampliamenti.

Articolo 17 - Piano cimiteriale

1. -I progetti per la costruzione, l'ampliamento del cimitero sono predisposti unitamente ad uno studio inerente la località; essi sono deliberati dal consiglio comunale e sono approvati a norma delle leggi sanitarie.

2. - In attesa di approvazione del piano cimiteriale, il sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi di costruzione comunale);
- d) cappelle;
- e) ossario comune;

4.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui ai precedenti articoli.

5. - Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto.

6. - Il cimitero deve essere recintato idoneamente per un'altezza pari a 2,5 mt.

7. - Il cimitero deve avere un ossario destinato a raccogliere le ossa provenienti da esumazioni oppure i resti mortali non richiesti dai familiari del defunto per altra destinazione. La struttura dello stesso non deve consentire la visione del contenuto ai visitatori.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 18 - Inumazione

1. Le eventuali aree da destinare all'inumazione devono essere ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. L'assegnazione dell'area da destinare all'inumazione avviene solo all'atto della richiesta di sepoltura. Non vengono concesse aree a persone in vita.

4. Le aree per inumazione all'aperto, qualora individuate nella planimetria del cimitero, possono essere concesse per un periodo di 10 anni, trascorso il quale il Comune può togliere i feretri.

5. I feretri inumati devono essere collocati direttamente a contatto col terreno. Non è consentito l'uso di casse di metallo od altro materiale non biodegradabile, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 2 dell'art. 75 del vigente regolamento nazionale.

6. Per le caratteristiche delle fosse di inumazione vale quanto previsto dagli articoli di cui al Capo XIV del Dpr 285/90.

7. Sulle aree concesse possono essere innalzati cippi, croci, e lapidi, a spese dei concessionari, nel rispetto delle dimensioni e materiali indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

8. Per le concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, non è consentito l'uso di manufatti o lastre in posizione orizzontale che coprano la fossa e che compromettano il regolare processo di mineralizzazione, né pilastri o monumenti.

9. E' consentito recingere le fosse del campo comune con barriere di ferro, con cordature in cemento o in marmo, secondo il tipo approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

10. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti di loro proprietà.
11. Per quant'altro attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui al Capo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali.

Articolo 19 - Cippo

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 20 - Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservate le spoglie mortali di persone defunte, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

* 3.- *A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:*

lunghezza: m. 2,00,

altezza: m. 0,70 e

larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 21 - Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune, previo pagamento dei canoni stabiliti in tariffa per le eventualità sotto illustrate.

2.- La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

2.1- *Su richiesta del cittadino, già assegnatario di altro suolo, momentaneamente indisponibile .*

a) per coloro che, contestualmente all'assegnazione di un suolo per la costruzione di un sepolcro, non avendo altra possibilità, chiedono provvisoriamente l'uso di un loculo per la deposizione della salma del defunto per il tempo occorrente alla realizzazione e agibilità del

* Comma modificato con DCC n°30 del 25/10/2006

sepolcro da costruirsi. In tal caso la concessione provvisoria è fatta per un periodo di 3 anni (durata massima dell'autorizzazione edilizia) ed il corrispettivo da pagare sarà una quota fissa prevista nell'allegato A;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati. In questo caso la concessione provvisoria viene fatta per un periodo di 1 anno alla tariffa prevista all'allegato A;

2.2- Su richiesta del cittadino, nel caso in cui lo stesso abbia protocollato richiesta di concessione di un suolo per la costruzione di un sepolcro e la stessa non possa essere evasa causa indisponibilità di suoli da assegnare in concessione, nei casi in cui:

a) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

b) per coloro che hanno presentato richiesta di concessione di un suolo allo scopo di costruirvi un sepolcro privato e sono in attesa che il suolo venga concesso.

Nei casi previsti dal punto 2.2 l'importo per la concessione del loculo verrà corrisposto integralmente secondo la tipologia di loculo assegnato, e verrà integralmente scomputato al momento della stipula dell'atto di concessione del suolo per la realizzazione del sepolcro assegnato. Nell'atto di concessione del loculo bisognerà dare atto di quanto sopra riportato.

In tutti i casi, restano a totale carico del concessionario tutte le operazioni di traslazione della salma e chiusura del loculo. Al momento del rilascio del loculo il concessionario deve restituire lo stesso nelle stesse condizioni in cui gli è stato dato.

4.- per la concessione provvisoria del loculo viene stipulato apposito atto di concessione che precisa i termini e modalità.

5.- L'importo per la concessione provvisoria deve essere integralmente corrisposto all'atto della stipula per come previsto dal comma che precede.

6. L'estumulazione e la tumulazione nella nuova sepoltura rimangono integralmente a carico dell'interessato.

7.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 22 - Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni , per come stabilito dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, e comunque secondo le disposizioni dell'unità sanitaria locale.

3.- Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato acquisendo parere del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4. – Le ossa che si rinvencono in caso di esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune , a meno che coloro che vi abbiano interessa facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco apposite.

5. - Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa in materia.

Articolo 23 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al custode del cimitero la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2.- Annualmente, il funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 24 - Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non si possono effettuare nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale competente e del custode del cimitero.

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, il coordinatore dell'unità sanitaria locale dovrà verificare, dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale, se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.

4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale.

6. - Le ossa che si rinvencono in caso di esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco apposite.

7. - Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa in materia.

Articolo 25 - Estumulazioni

1.- Le estumulazione di feretri, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto

all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di far riprendere il processo di mineralizzazione del cadavere. Qualora la mineralizzazione fosse già totalmente avvenuta, i resti mortali (indumenti, oggetti, ossa, altri resti di qualsiasi genere) che si rinvencono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e parere dell'Ufficiale sanitario; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

7.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

8.- Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

9. In caso gli interessati vogliano recuperare i materiali e i resti mortali derivanti dall'estumulazione per portarli in altre sepolture in concessione, rimarrà a loro carico l'importo da corrispondere per l'estumulazione.

Articolo 26 - Oggetti da recuperare

1. - E' fatto divieto di sottrarre indumenti ed oggetti rinvenuti durante l'esumazione da parte di persone che non siano familiari intervenuti alla stessa esumazione.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 27 - Disponibilità dei materiali

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 28 - Rispetto di tombe ad interesse artistico o storico

E' fatto divieto di demolizione di eventuali tombe aventi particolare interesse artistico o storico, semprechè il manufatto edilizio non sia di pericolo per la salute e l'igiene pubblica

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 29 - Orario

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2. - L'orario deve essere affisso all'ingresso del cimitero.

3.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 30 - Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.
- f) a chiunque quando il sindaco, per motivi di ordine pubblico o altro, ravvisi l'opportunità del divieto.

3. - In generale non è ammessa nel cimitero la circolazione dei veicoli, se non di quelli eccezionalmente autorizzati dal Sindaco per motivi di salute, o per eventuali lavori da fare all'interno del cimitero, secondo però itinerari ed orari prestabiliti.

4. - E' vietato disturbare coloro che pregano sui sepolcri, calpestare aiuole, danneggiare piante, arbusti o siepi, scrivere, scalfire od incidere le pietre o gli altri simboli sepolcrali di qualunque genere, deteriorare, modificare in qualsiasi modo le sepolture, i tappeti verdi e qualunque altra cosa di cui sono costituiti i cimiteri.

ART. 31 - Divieto di commercio.

1. - All'interno dei cimiteri è vietato fare commercio o deposito di fiori od oggetti funebri di qualsiasi natura, appendere od affiggere quadri o annunci, offrire servizi ai visitatori, distribuire indirizzi o volantini intesi ad azioni di accaparramento, di propaganda commerciale o simili.

2. - All'esterno e nelle adiacenze dei cimiteri, sono consentite tali attività, autorizzate nei termini di legge, a condizione che si compiano in modo decoroso, senza urlare per esibire la merce o infastidire, con richiami, il pubblico.

3. - E' fatto assoluto divieto di ogni forma di pubblicità commerciale nei piazzali antistanti i cimiteri. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni da parte della polizia urbana.

Articolo 32 - Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, consumare cibi, fumare;
- b) entrare con animali e/o biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti o armi da caccia;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi ed ogni altro materiale;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) sporcare;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- m) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- p) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata;
- q) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 33 - Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 34 – Interventi all'interno dei cimiteri

1. - Il concessionario ed i suoi aventi causa sono tenuti a provvedere in solido alla manutenzione decorosa delle opere cimiteriali di pertinenza e ad effettuare gli eventuali lavori necessari per ragioni di sicurezza o di igiene. Spettano al concessionario le seguenti attività:

- pulizia dei manufatti che costituiscono la tomba;
- interventi edilizi di qualsiasi tipo debitamente autorizzati, sulle proprie tombe, incluso la sostituzione delle lapidi deteriorate,
- interventi di manutenzione solo all'interno dello spazio autorizzato,
- inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni delle salme all'interno delle cappelle gentilizie, delle tombe di famiglia e negli altri tipi di sepoltura per i casi non contemplati ai successivi punti;
- predisposizione del manufatto edilizio per il passaggio dei cavi elettrici, in caso di sepoltura a terra,
- allaccio ai servizi acquedotto e fognatura nelle cappelle gentilizie;

2. - Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate dall'ufficio comunale competente, la concessione potrà essere revocata ed il sepolcro rimosso dopo dieci anni dalla data dell'ultima tumulazione, provvedendo all'inumazione della salma in ossari comuni.

3. -All'Amministrazione Comunale competono gli interventi inerenti:
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici;
 - manutenzione delle aree comuni;
 - inumazioni e tumulazioni delle salme;
 - esumazioni, estumulazioni, traslazioni delle salme alla scadenza delle concessioni o per altri interventi programmati dall'Amministrazione per pubblico interesse;
 - piantumazione di essenze arboree e giardinaggio;
 - interventi di arredo urbano;
 - pulizia delle aree comuni;
 - realizzazione dei collettori principali di acquedotto e fognature;
 - manutenzione delle aree esterne al cimitero;
 - evitare che nei movimenti di terra avvengano dispersioni di ossa,
 - colmare le fosse che risultino abbassate dopo l'esumazione.
4. - Gli interventi dei privati devono essere eseguiti da ditte specializzate e sotto il controllo dell'Amministrazione. 5. - 5. - 5. - L'Amministrazione Comunale per quanto di sua competenza, può avvalersi di Ditte esterne autorizzate.
6. - Il controllo dell'attività edilizia da parte del Comune avviene attraverso la sorveglianza da parte del custode e di eventuale altro personale addetto.

Articolo 35 - Materiali ornamentali e sepolture private abbandonate

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. - Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario. Laddove questi risultino deceduti o ignoti a seguito di approfondite ricerche, il comune potrà riappropriarsi dell'area su cui la tomba di vetusta edificazione sorge, previa pubblicazione di apposito avviso da pubblicarsi all'albo del cimitero per un periodo di 30 giorni, provvedendo preventivamente alla riesumazione ed al deposito di eventuali resti nell'ossario comune

3.- Il custode del cimitero, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

4.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

5.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 27, in quanto applicabili.

Articolo 36 - Rispetto di tombe ad interesse artistico o storico

E' fatto divieto di demolizione di eventuali tombe aventi particolare interesse artistico o storico.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 37 - Sepolture private

1.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

2.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepolture individuali in loculi o monumenti singoli;
- b) sepolture per famiglie e collettività quali edicole (tombe a due o più posti) e cappelle, (...) posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

3.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario (Allegato A)

4.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5.- La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del responsabile del servizio cimiteriali, cui compete l'istruttoria dell'atto.

6.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

7.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 38 - Durata delle concessioni

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- La durata massima è fissata:

- a) in 50 anni per i manufatti e le aree destinate a sepolcri singoli, edicole, cappelle o altri manufatti destinati alla sepolture per famiglie e collettività;
- c) in venti anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;

3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

5. - In ordine alle concessioni perpetue rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del Dpr 803/75, non è possibile la revoca, fatti salvi i casi di abbandono della sepoltura o estinzione della famiglia del concessionario regolati dai successivi articoli o gli altri casi di decadenza applicabili; tuttavia, in caso di soppressione del cimitero, la concessione si estingue.

Articolo 39 - Modalità di concessione

1. - La concessione dei suoli per tombe singole, edicole o cappelle è deliberata dalla Giunta Municipale su proposta del funzionario responsabile.

2. - Le predette concessioni sono rilasciate previo pagamento del corrispettivo di concessione risultante dall'allegato "A" al presente regolamento, nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

3 - Tale allegato "A" costituisce documento autonomo che potrà essere soggetto ad aggiornamento da parte della Giunta Municipale.

4. -La concessione di aree per la realizzazione di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nelle tipologie costruttive descritte nei successivi articoli è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità alle predisposte planimetrie cimiteriali, privilegiando il criterio della continuità delle costruzioni, senza possibilità per il richiedente di operare la scelta del luogo

5. -L'assegnazione dei posti avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili e tenendo presenti i seguenti criteri di priorità:

- richiedenti la cui tomba di famiglia sia posta in aree cimiteriali soggette a sgombero, o che abbiano il coniuge o congiunti fino al primo e secondo grado di parentela sepolti

- provisoriamente in loculi o presso tomba altrui, in attesa di concessione di suolo cimiteriale;
- richiedenti che non siano assegnatari di alcuna tomba, singola o di famiglia;
- richiedenti che, a parità di condizioni, abbiano prima d'altri presentato al comune domanda di concessione;
- *richiedenti che, a parità di condizioni, siano residenti in San Ferdinando da almeno 5 anni o nativi di San Ferdinando o che vi abbiano avuto residenza per almeno cinque anni . Tale condizione dovrà essere comprovata da idonea documentazione da presentare unitamente alla richiesta di concessione.*

6. -Non saranno tenute in considerazione le domande formulate dai richiedenti che siano già in possesso di una tomba sufficiente per il proprio nucleo familiare.

7.- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto.

8.- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione *ex-novo* di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 40 - Concessione dei loculi nei colombai

1. La concessione dei loculi nei colombai può essere effettuata solo in presenza della salma.

2. Essa può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto.

3. La concessione dei loculi viene rilasciata dal funzionario responsabile dei servizi cimiteriali previo pagamento del corrispettivo dovuto e l'assegnazione dei posti avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

4. *L'amministrazione comunale emanerà appositi bandi per la concessione di loculi eventualmente da costruirsi. Restano a carico del concessionario le spese di chiusura del loculo al momento della tumulazione. I loculi assegnati non possono essere ceduti mentre possono essere restituiti al comune entro dieci anni dalla data di concessione. In tal caso il rinunciante avrà diritto alla corresponsione dei 2/3 del prezzo netto di concessione pagato se il loculo viene rilasciato entro i 5 anni dalla data di concessione, dal 5° al 10° anno sarà riconosciuta una quota sempre minore, da calcolarsi in modo inversamente proporzionale all'aumentare degli anni da 5 a 10. Dal 10° anno in poi nulla sarà dovuto al concessionario in caso di restituzione del loculo al Comune.*

5.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, al termine della concessione.

Articolo 41 - Uso delle sepolture private

1. La concessione di aree per la costruzione di sepolture private, o loculi può essere accordata in ogni tempo a persone, comunità ed enti secondo le disponibilità e le norme stabilite per ogni tipo di sepoltura.
2. Essa deve risultare da apposito atto stipulato fra il Comune ed il concessionario e si ritiene perfezionata soltanto dopo formale sottoscrizione. Tali concessioni, fatte a titolo di concessione amministrativa di un bene demaniale, danno luogo esclusivamente ad un diritto d'uso che il Comune conferisce ad un privato, di una determinata opera ovvero area cimiteriale da adibire a sepoltura; le concessioni hanno effetto limitato nel tempo in relazione al particolare tipo di sepoltura, come specificato negli articoli del presente regolamento. La durata della concessione deve, in ogni caso, risultare dal testo dell'atto di concessione.
3. Salvo quanto già previsto dagli articoli precedenti, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Tale diritto può essere rinnovato prima della scadenza della concessione ed anche per una durata diversa da quella della concessione precedente.

4. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
5. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445 del 28 /12/2000, da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria per il rilascio del relativo Nulla Osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finchè il titolare mantiene tale qualità.
7. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 6. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.,
8. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. del titolare della concessione.
9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
10. Ogni famiglia può avere diritto d'uso su una sola sepoltura privata all'interno dello stesso cimitero. In caso una persona abbia diritto alla sepoltura in più di un sepolcro, dovrà rinunciare al diritto sulle sepolture eccedenti.
11. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.
12. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.
13. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
14. *In funzione della necessità di un maggiore e razionale utilizzo delle aree cimiteriali esistenti, il concessionario di sepolture private a più loculi, qualora ritenga che i posti disponibili nella sepoltura privata oggetto di concessione, siano eccessivi per le esigenze proprie e dei familiari, nonché i costi di realizzazione e gestione/manutenzione del manufatto siano troppo onerosi, può rinunciare a parte dei loculi disponibili nella propria sepoltura chiedendo che venga aggiornata la concessione d'uso, cointestandola oltre che a se medesimo, anche ad altra persona dallo stesso identificata e segnalata, che non dispone, per sé e per la propria famiglia, di altra sepoltura privata all'interno del cimitero, e non sia titolare di altra concessione cimiteriale.*

Articolo 42 - Manutenzione

1.- I concessionari devono mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. - Nel caso di sepoltura privat abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

4.- Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli

oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 43 - Costruzione delle opere – Termini

1.- Le concessioni in uso di aree per la realizzazione di monumenti funebri, a posto singolo, o edicole o cappelle, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 52 ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ad edificare, pena la decadenza.

2.- Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

Articolo 44 - Riordino della vecchia area cimiteriale – Aggiornamento delle concessioni esistenti

1. In un'ottica di riorganizzazione e riordino dell'area cimiteriale, il comune provvederà alla predisposizione di una planimetria aggiornata delle sepolture esistenti individuando e numerando i campi e i suoli per ogni campo e le tipologie di sepolcro esistenti e realizzabili. Al termine di tale attività di riorganizzazione si provvederà ad aggiornare le concessioni della vecchia area cimiteriale, secondo quanto descritto nell'articolo precedente, istituendo apposito registro informatico. Dell'avvio di tale attività di aggiornamento delle concessioni verrà data notizia mediante apposito manifesto affisso all'albo del cimitero per un anno. L'attività di aggiornamento delle concessioni sarà aperta per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del manifesto.
2. Per l'aggiornamento della concessione sarà corrisposto l'importo relativo di cui al tariffario allegato.
3. Trascorso il termine di un anno sopra citato senza che sia stato provveduto all'aggiornamento della concessione, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza che ancora non abbiano provveduto, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
4. Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.
5. Il presente articolo si applica anche nel caso delle concessioni perpetue. L'aggiornamento della concessione perpetua sarà possibile solo nel caso di presenza di documentazione idonea inerente il rilascio della stessa. In mancanza di atti si procederà con il rinnovo della concessione per i manufatti esistenti per una durata pari a quella delle nuove concessioni, pagando come corrispettivo l'importo corrispondente al semplice aggiornamento.
6. I titolari di concessioni perpetue nella vecchia area cimiteriale possono altresì produrre istanza di nuova concessione per l'edificazione di cappelle o tombe di famiglia in altra area del cimitero, qualora il sepolcro esistente sia insufficiente. In tal caso il richiedente dovrà rinunciare alla concessione esistente e verrà rilasciato un nuovo atto di concessione cimiteriale. Il corrispettivo dovuto per la nuova edificazione dovrà essere interamente versato dal richiedente.
7. Sempre in ordine alla riorganizzazione dell'area cimiteriale vecchia, è consentita la sopraelevazione dei loculi o delle tombe esistenti, in linea con quanto previsto dalla planimetria di cui al comma 1 e sempre che la sopraelevazione non comporti difficoltà di accesso per le tombe circostanti.
8. E' consentita altresì la ristrutturazione di tombe confinanti, già esistenti per realizzare tombe di famiglia che aumentino la capienza complessiva del sepolcro, qualora siano presenti nelle immediate vicinanze sepolcri di uguale tipologia od altezza e l'edificazione non comporti pregiudizio per l'accessibilità alle tombe esistenti. L'altezza del nuovo sepolcro in tal caso dovrà allinearsi con quella dei sepolcri circostanti.
9. E' altresì data facoltà di realizzare eventuali ampliamenti di tombe esistenti purchè gli stessi ampliamenti siano realizzati in aderenza e con il rispetto dello spazio di isolamento dalla tomba confinante.
10. Nei casi di cui ai commi 7, 8 e 9 si provvederà ad aggiornare la concessione già esistente o a stipularne una nuova e il corrispettivo da corrispondere, in ogni caso, sarà relativo al numero di posti in più che si realizzano.
11. Sempre in un'ottica di riordino della vecchia area cimiteriale e relativamente alle tombe ricadenti in mezzo ai viali, il comune ha facoltà di rimuoverle e ricostruirle altrove, assumendosene tutti gli oneri e

nel rispetto estetico ed economico dell'opera abbattuta. Presupposto indefettibile di tali operazioni è la possibilità, dal punto di vista sanitario, di rimuovere la salma, nonché la necessità, da parte dell'ente pubblico, di rispettare un disegno progettuale che favorisce la razionalità urbanistica del cimitero.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 45 - Divisione, Subentri

1.- Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2.- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3.- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

8. - Qualora la capienza del sepolcro non sia sufficiente per tutti i concessionari aventi diritto, gli stessi individueranno uno o più concessionari, secondo la disponibilità di altri posti da parte di ognuno degli aventi diritto, ai quali verrà intestata la concessione previa rinuncia degli altri. Nell'atto di concessione d'uso saranno indicati i posti disponibili per ognuno dei concessionari o eventualmente la possibilità di usufruire dei posti ancora disponibili nel sepolcro per ognuno degli intestatari della concessione, in base alla necessità.

9.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate negli articoli precedenti che assumono la qualità di concessionari.

10.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

11.- Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

12.- Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

13.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi degli articoli precedenti abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

14.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla

concessione.

Articolo 46 - Rinuncia

1.- Il comune ha facoltà di accettare le domande dei richiedenti che, già in possesso di suolo concesso, edificato o non, facciano espressa e formale rinuncia di utilizzazione del loculo, suolo, tomba, edicola o cappella già posseduta, le quali, in caso di presenza di salme che non vengano trasferite in altra sede, decorsi 50 anni dalla data dell'ultima morte, rientrano nella disponibilità dell'ente con onere di riesumazione per il Comune.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 47 - Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Articolo 48 - Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando decorsi 180 giorni dalla data della concessione del suolo non sia stato presentato il progetto per l'edificazione del monumento funebre;
- b) quando il loculo non sia stato occupato da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata, secondo la legislazione vigente;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 43, non si sia provveduto all'avvio ed ultimazione delle opere entro i termini fissati dall'atto autorizzativo;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 37 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)*, *e)* (*incuria*), e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza viene deliberata dalla Giunta previa proposta del responsabile del servizio competente. Il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 49 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è attestato il fatto per il quale si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 50 - Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 51 - Accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 29 a 31, in quanto compatibili.

Articolo 52 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano cimiteriale ed essere approvati dal Responsabile preposto, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché

dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

3.- La tipologia di manufatto realizzabile sul suolo concesso è definita in base alla tipologia di suolo e alle planimetrie cimiteriali.

4.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

7.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

9.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

10.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 53 - Caratteristiche dei sepolcri

1. La costruzione dei monumenti funebri, ai sensi dell'art. 76 del DPR 285/90, deve rispettare i requisiti seguenti:

- ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separato.
- I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- La struttura del manufatto deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche,terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- Le solette devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg. Per metro quadro;
- le pareti dei loculi, sia verticali sia orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas, i piani di appoggio devono essere inclinati verso l'interno in modo da non consentire la fuoriuscita di liquidi
- la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa o con lastre di cemento armato vibrato al fine di assicurare la dovuta resistenza meccanica, e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 54 - Tipologie di manufatti

Vecchia area cimiteriale

Suoli per tombe ed edicole:

Tali suoli coprono generalmente la superficie di circa 4 metri, con lato frontale lungo variabile da metri 1,00 a metri 1,30 ai quali si aggiunge uno spazio di isolamento di 50 cm, 25 cm per parte, che dovrà essere lasciato libero dai concessionari, e profondità di m. 2,3 e altezza massima di mt. 2,5 nel caso di edicole a tre posti, mt. 1,7 per edicole a due posti e 1 mt. fuori terra per sepolture individuali.

Nel caso di tombe già esistenti, i cui spazi di isolamento siano di fatto inferiori a quelli previsti, nonché nei casi di demolizione e ricostruzione delle tombe stesse, o di limitate dimensioni del suolo usufruibile, le prescrizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione.

Suoli per cappelle:

Ogni suolo destinato alla costruzione di cappelle ha di massima, il fronte di m. 4 e profondità variabile di circa 3-4 metri, per una superficie complessiva di circa 12 mq/16 mq. Le cappelle saranno separate l'una

dall'altra da uno spazio di isolamento di cm. 50, da lasciarsi libero in egual misura dai concessionari dei suoli limitrofi. Per le altezze si farà riferimento alle tipologie di cappelle della nuova area cimiteriale.

Nuova area cimiteriale

Le tipologie di monumento realizzabili nella nuova area cimiteriale fanno riferimento agli schemi tipologici allegati al progetto dell'area e si articolano in:

cappelle di tipologia A (10 posti), B (8 posti), C (6 posti), D (5 posti);

edicole: da quattro posti e da tre posti

colombai: posto unico.

Articolo 55 - Presentazione del progetto

1. Presupposto indispensabile per la edificazione di cappelle e loculi è la presentazione, da parte dell'interessato, di domanda in bollo con allegato il singolo progetto di costruzione conforme alle norme del presente regolamento e alle altre normative vigenti.

2. Il progetto dovrà essere presentato agli uffici comunali entro 180 giorni dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa.

3. Il progetto dovrà essere sottoposto all'approvazione del Funzionario Responsabile che potrà, nell'atto autorizzativi, prescrivere accorgimenti volti a migliorare l'inserimento del monumento nel contesto cimiteriale. E' necessario e vincolante il parere del coordinatore sanitario.

4. All'atto dell'approvazione del progetto dovrà essere precisato il numero delle salme che possono essere seppellite, le caratteristiche strutturali del manufatto, nonché opportune indicazioni in merito ai materiali, alle finiture e ai colori del manufatto, oltre ch  agli elementi decorativi eventualmente previsti.

5. Il progetto cos  approvato deve avere inizio entro un anno dalla data di autorizzazione ed ultimazione entro due anni dalla data di inizio.

6. Qualora l'area cimiteriale non fosse immediatamente disponibile il termine decorre dalla data di effettiva consegna dell'area al concessionario.

7. Per ogni mese di ritardo nel completamento dell'opera   applicata la penale del 5% del corrispettivo della concessione. Se, decorsi 12 mesi dalla data di autorizzazione a costruire, l'opera non   avviata, il comune rientra a pieno titolo nella disponibilit  dell'area con il solo onere della restituzione al concessionario dei 3/5 della somma versata. La decadenza della concessione si ha anche qualora il concessionario non completi l'opera entro i termini previsti dall'autorizzazione, come meglio specificato nell'articolo inerente la decadenza delle concessioni.

Articolo 56 - Responsabilit  - Deposito cauzionale

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale di 100 euro, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, che viene svincolato ad avvenuta ultimazione dei lavori e certificazione in merito da parte del tecnico responsabile.

Articolo 57 - Materiali di scavo

1.- Nell'esecuzione dei lavori di costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve prevedere idonei accorgimenti e misure volti ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 58 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato costruire baracche per il deposito del materiale occorrente ai lavori
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 59 - Orario di lavoro

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 60 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 61 - Vigilanza

1.- Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- Il personale dell'ufficio di polizia mortuaria accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli precedenti.

Articolo 62 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

E' fatto altresì divieto di alienare piante, fiori, marmi provenienti da spogli di sepolture, bronzi, residui ferrosi ecc..

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 63 - Catasto cimiteriale e registrazioni

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. - Parimenti viene tenuto presso il servizio di polizia mortuaria un registro, anche informatico, delle richieste di suoli cimiteriali e la graduatoria dei richiedenti stilata in base ai criteri di priorità descritti nel presente regolamento.

Articolo 64 - Annotazioni in catasto cimiteriale

1.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 65 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il custode del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

3. Mensilmente il custode produce al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria copia del registro giornaliero per l'aggiornamento del catasto cimiteriale.

Articolo 66 - Schedario dei defunti

1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- Il servizio di polizia mortuaria sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 67 - Scadenziario delle concessioni

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento, escluse quelle inerenti la revoca, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, intervenuta l'approvazione da parte degli organi competenti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento al Dpr 285/90 e s.m.i. e alle altre norme e disposizioni vigenti in amteria.

Articolo 69 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, per i comuni privi di figure dirigenziali, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni privi di figure dirigenziali,, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 70 - Concessioni pregresse

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 68, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 71 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2.- Il riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, é attestato da idonea documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

3.- E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente,

rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 72 - Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

Quando non costituiscono reato penale le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite con un'ammenda variabile da un minimo di 20 euro a un massimo di 150 euro.